



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 16 maggio 2019
(OR. en)**

2018/0050 (COD)

PE-CONS 32/19

**PECHE 61
CODEC 374**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli
stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il
regolamento (UE) n. 508/2014

REGOLAMENTO (UE) 2019/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

**che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca
che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale
e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 103.

² Posizione del Parlamento europeo del 4 aprile 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, di cui l'Unione è parte contraente, stabilisce obblighi in materia di conservazione, e in particolare l'obbligo di mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile ("MSY").
- (2) In occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltosi a New York nel 2015, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a regolamentare efficacemente il prelievo delle risorse e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e alle pratiche di pesca distruttive, nonché ad attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ricostituire gli stock ittici nel più breve tempo possibile riportandoli almeno a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche.
- (3) La dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever del 30 marzo 2017¹ stabilisce un nuovo quadro per la governance della pesca nel Mar Mediterraneo e delinea un programma di lavoro comprendente cinque azioni concrete per i prossimi 10 anni. Uno degli impegni assunti è istituire piani pluriennali.

¹ Dichiarazione ministeriale di Malta MedFish4Ever. Conferenza ministeriale sulla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo (Malta, 30 marzo 2017).

- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ stabilisce le norme della politica comune della pesca ("PCP") in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione. La PCP deve contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020.
- (5) La PCP prevede, tra gli altri, i seguenti obiettivi: garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico nel lungo termine, applicare l'approccio precauzionale alla gestione delle attività di pesca e applicare un approccio alla gestione di tali attività basato sugli ecosistemi. La PCP contribuisce anche a un equo tenore di vita per il settore della pesca, ivi compreso il settore della pesca artigianale, su piccola scala o costiera. La realizzazione di tali obiettivi contribuisce anche alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare e produce vantaggi a livello occupazionale.
- (6) Per conseguire gli obiettivi della PCP dovrebbero essere adottate misure di conservazione quali piani pluriennali, misure tecniche e misure relative alla fissazione e ripartizione dello sforzo di pesca massimo consentito.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (7) A norma degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali devono essere basati su pareri scientifici, tecnici ed economici. Secondo tali disposizioni, il piano pluriennale istituito dal presente regolamento ("piano") dovrebbe comprendere obiettivi generali, obiettivi specifici quantificabili associati a scadenze precise, valori di riferimento per la conservazione, misure di salvaguardia e misure tecniche intese ad evitare e ridurre le catture indesiderate.
- (8) Per "migliore parere scientifico disponibile" si dovrebbe intendere un parere scientifico accessibile al pubblico, basato sui dati e metodi scientifici più aggiornati e formulato o riesaminato da un organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.
- (9) La Commissione dovrebbe ottenere il migliore parere scientifico disponibile per gli stock che rientrano nell'ambito di applicazione del piano. A tal fine essa dovrebbe consultare, in particolare, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca ("CSTEP"). In particolare, la Commissione dovrebbe ottenere un parere scientifico accessibile al pubblico, anche per quanto riguarda la pesca multispecifica, che tenga conto del piano e indichi intervalli di F_{MSY} e valori di riferimento per la conservazione (B_{PA} e B_{LIM}).

- (10) Il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio¹ istituisce un quadro di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e prevede l'adozione di piani di gestione per la pesca praticata con reti da traino, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia, reti da circuizione e draghe nelle acque territoriali degli Stati membri.
- (11) La Francia, l'Italia e la Spagna hanno adottato piani di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1967/2006. Tuttavia, tali piani non sono coerenti tra loro e non tengono conto di tutti gli attrezzi utilizzati per lo sfruttamento degli stock demersali, né della distribuzione transzonale di alcuni stock e di alcune flotte di pesca. Inoltre, essi non hanno permesso di conseguire gli obiettivi della PCP. Gli Stati membri e i portatori di interesse si sono dichiarati favorevoli all'elaborazione e all'attuazione di un piano pluriennale a livello dell'Unione per gli stock considerati.
- (12) Lo CSTEP ha dimostrato che lo sfruttamento di molti stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale supera di gran lunga i livelli richiesti per conseguire il rendimento massimo sostenibile ("MSY").
- (13) È quindi opportuno istituire un piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

¹ Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

- (14) Il piano dovrebbe tenere conto della multispecificità delle attività di pesca e delle interazioni tra gli stock da queste interessati, vale a dire il nasello (*Merluccius merluccius*), la triglia di fango (*Mullus barbatus*), il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), lo scampo (*Nephrops norvegicus*), il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*). Dovrebbe inoltre tenere conto delle specie oggetto di catture accessorie nelle attività di pesca demersali e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti. Il piano dovrebbe applicarsi alle attività di pesca demersali (in particolare con reti da traino, reti da posta fisse, trappole e palangari) praticata nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.
- (15) Ove la mortalità causata dalla pesca ricreativa abbia un impatto rilevante sullo stock interessato, il Consiglio dovrebbe essere in grado di fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa. Nel fissare tali limiti, il Consiglio dovrebbe basarsi su criteri trasparenti e oggettivi. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per la stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa. Dovrebbe inoltre essere possibile adottare ulteriori misure tecniche di conservazione riguardo alla pesca ricreativa.
- (16) Il campo di applicazione geografico del piano dovrebbe essere basato sulla distribuzione geografica degli stock risultante dai migliori pareri scientifici disponibili. Il miglioramento dei dati scientifici potrebbe rendere necessarie future modifiche della distribuzione geografica degli stock indicata nel piano. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per adeguare la distribuzione geografica degli stock indicata nel piano nel caso in cui i pareri scientifici segnalino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati.

- (17) Il piano dovrebbe mirare a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della PCP, in particolare a conseguire e mantenere il rendimento massimo sostenibile per gli stock bersaglio, ad attuare l'obbligo di sbarco per gli stock demersali e le catture accessorie di specie pelagiche nelle attività di pesca demersali soggetti a taglia minima di riferimento per la conservazione, e a promuovere un equo tenore di vita per quanti dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici. Il piano dovrebbe inoltre applicare alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi, per ridurre al minimo gli impatti delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Esso dovrebbe essere conforme alla normativa ambientale dell'Unione, in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020, in conformità della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, e agli obiettivi della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio³.

¹ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

³ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

- (18) È opportuno stabilire un tasso-obiettivo di mortalità per pesca (F) che corrisponda all'obiettivo di conseguire e mantenere l'MSY a intervalli di valori compatibili con il conseguimento dell'MSY (F_{MSY}). Tali intervalli, stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, sono necessari per garantire una flessibilità che consenta di tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici, contribuire all'attuazione dell'obbligo di sbarco e prendere in considerazione le esigenze della pesca multispecifica. Sulla base del piano, tali intervalli di valori sono calcolati in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY. Inoltre, al limite superiore dell'intervallo di F_{MSY} è applicato un tetto massimo, cosicché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento per la biomassa (B_{LIM}) non sia superiore al 5%.
- (19) Ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo consentito, è opportuno stabilire intervalli di F_{MSY} per uno "sfruttamento normale" e, fatto salvo il buono stato degli stock interessati, la possibilità di fissare lo sforzo di pesca massimo consentito oltre tali intervalli di F_{MSY} per lo stock più vulnerabile se dai pareri scientifici risulta che ciò è necessario per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento nella pesca multispecifica, per evitare che uno stock subisca danni causati da dinamiche intraspecie o interspecie o per limitare le fluttuazioni annuali dello sforzo di pesca massimo consentito. Un tasso-obiettivo di mortalità per pesca corrispondente a tali intervalli di F_{MSY} dovrebbe essere raggiunto in modo progressivamente incrementale entro il 2020 ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025.
- (20) Per gli stock per i quali si dispone di obiettivi specifici relativi all'MSY, e ai fini dell'applicazione di salvaguardie, è necessario stabilire valori di riferimento per la conservazione espressi come valori precauzionali di riferimento (B_{PA}) e valori limite di riferimento (B_{LIM}).

- (21) Dovrebbero essere predisposte idonee misure di salvaguardia intese a garantire il conseguimento degli obiettivi specifici e, ove necessario, l'avvio delle misure correttive, tra l'altro ove gli stock scendono al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione. Le misure correttive dovrebbero comprendere misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013, lo sforzo di pesca massimo consentito e altre misure di conservazione specifiche.
- (22) Al fine di garantire un accesso trasparente alle attività di pesca e il conseguimento dei tassi-obiettivo di mortalità per pesca, è opportuno adottare un regime di gestione dello sforzo di pesca dell'Unione per le reti da traino, che costituiscono l'attrezzo principalmente utilizzato per lo sfruttamento degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale. A tal fine è opportuno definire gruppi di sforzo di pesca per consentire al Consiglio di stabilire ogni anno lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in numero di giorni di pesca. Se necessario, il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe includere altri attrezzi da pesca.
- (23) Considerata la situazione preoccupante di molti stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, e al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di mortalità per pesca, il regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbe comportare una riduzione significativa dello sforzo di pesca nei primi cinque anni di attuazione del piano.
- (24) Per garantire che il regime di gestione dello sforzo di pesca sia efficace e funzionale gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche tra cui, in particolare, la definizione di un metodo per l'assegnazione delle quote di sforzo di pesca in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'elaborazione di un elenco di navi, il rilascio di autorizzazioni di pesca e la registrazione e trasmissione dei dati relativi allo sforzo di pesca.

- (25) Al fine di contribuire al conseguimento efficace degli obiettivi del piano e conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale.
- (26) Per proteggere le zone di riproduzione e gli habitat sensibili, e salvaguardare nel contempo le attività di pesca artigianale, la zona costiera dovrebbe essere regolarmente riservata ad attività di pesca più selettive. Pertanto, il piano dovrebbe istituire ogni anno un fermo della durata di tre mesi all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri. Dovrebbe essere possibile stabilire altre zone vietate alla pesca, ove questo possa garantire una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello.
- (27) È opportuno adottare misure di conservazione supplementari per gli stock demersali. In particolare, sulla base dei pareri scientifici, è opportuno poter stabilire ulteriori fermi nelle zone a elevata concentrazione di riproduttori al fine di proteggere la popolazione adulta di naselli fortemente decimata.
- (28) Per gli stock di specie oggetto di catture accessorie e per gli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti dovrebbe applicarsi l'approccio precauzionale. Se i pareri scientifici indicano che sono necessarie misure correttive, dovrebbero essere adottate misure specifiche di conservazione in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (29) Il piano dovrebbe prevedere la possibilità di adottare ulteriori misure tecniche di conservazione mediante atti delegati. Ciò è necessario per conseguire gli obiettivi del piano, in particolare per quanto riguarda la conservazione degli stock demersali e il miglioramento della selettività.
- (30) Per garantire la conformità all'obbligo di sbarco istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il piano dovrebbe prevedere misure di gestione supplementari, da specificare ulteriormente in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (31) Al fine di adeguare tempestivamente il piano al progresso tecnico e scientifico, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di integrare il presente regolamento con misure correttive e misure tecniche di conservazione, attuare l'obbligo di sbarco e modificare alcuni elementi del piano. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio devono ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti devono avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (32) È opportuno stabilire il termine per la presentazione di raccomandazioni comuni da parte degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto, come disposto dal regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (33) Al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'MSY, il piano dovrebbe consentire un regolare monitoraggio scientifico degli stock considerati e, ove possibile, degli stock oggetto di catture accessorie.
- (34) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione dovrebbe valutare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia del presente regolamento. Tale valutazione dovrebbe seguire e basarsi su una valutazione periodica del piano, sulla base del parere scientifico dello CSTEP, entro ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e, successivamente, ogni tre anni. Tale periodo consentirebbe di dare piena attuazione all'obbligo di sbarco, di adottare e attuare misure regionalizzate e di incidere sugli stock e sulle attività di pesca.
- (35) Ai fini della certezza del diritto è opportuno precisare che le misure di arresto temporaneo adottate per conseguire gli obiettivi del piano possono essere ritenute ammissibili al sostegno a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

- (36) Al fine di conseguire un equilibrio fra la capacità di pesca della flotta e lo sforzo di pesca massimo consentito disponibile, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca dovrebbe poter sostenere l'arresto definitivo delle attività di pesca nei segmenti di flotta non equilibrati disciplinati dal presente regolamento. Il regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (37) Prima di redigere il piano, ne è stato debitamente valutato il probabile impatto economico e sociale, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (38) Tenuto conto che lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato per ogni anno civile, le disposizioni relative al regime di gestione dello sforzo di pesca dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020. Tenuto conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, le disposizioni sugli intervalli di F_{MSY} e sulle misure di salvaguardia per gli stock al di sotto del B_{PA} dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale ("piano") per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Il presente regolamento si applica ai seguenti stock:
 - a) gambero viola (*Aristeus antennatus*) nelle sottozone 1, 5, 6 e 7 della CGPM;
 - b) gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nelle sottozone 1, 5, 6 e 9-10-11 della CGPM;
 - c) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nelle sottozone 9-10-11 della CGPM;
 - d) nasello (*Merluccius merluccius*) nelle sottozone 1-5-6-7- e 9-10-11 della CGPM;
 - e) scampo (*Nephrops norvegicus*) nelle sottozone 5, 6, 9 e 11 della CGPM;
 - f) triglia di fango (*Mullus barbatus*) nelle sottozone 1, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della CGPM.

3. Il presente regolamento si applica anche agli stock oggetto di catture accessorie prelevati nel Mar Mediterraneo occidentale nella pesca degli stock elencati al paragrafo 2. Esso si applica altresì a qualsiasi altro stock demersale catturato nel Mar Mediterraneo occidentale per il quale non si dispone di dati sufficienti.
4. Il presente regolamento si applica alle attività di pesca commerciale di stock demersali di cui ai paragrafi 2 e 3, ove praticate nelle acque dell'Unione o da navi dell'Unione al di fuori delle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale.
5. Il presente regolamento specifica inoltre le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale per tutti gli stock delle specie a cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono catturate nelle attività di pesca demersali.
6. Il presente regolamento stabilisce, all'articolo 13, misure tecniche applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale relativamente a qualunque stock.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹ e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006:

- 1) "Mar Mediterraneo occidentale": le acque nelle sottozone geografiche (geographical sub-areas – GSA) della CGPM 1 (Mare di Alboran settentrionale), 2 (Isola di Alboran), 5 (Isole Baleari), 6 (nord della Spagna), 7 (Golfo del Leone), 8 (Corsica), 9 (Mar Ligure e Mare Tirreno settentrionale), 10 (Mare Tirreno meridionale) e 11 (Sardegna) quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²;

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

- 2) "stock considerati": gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2;
- 3) "stock più vulnerabile": lo stock per cui, al momento di stabilire lo sforzo di pesca massimo consentito, la mortalità per pesca dell'anno precedente è la più distante dal valore F_{MSY} determinato nei migliori pareri scientifici disponibili;
- 4) "intervallo di F_{MSY} ": un intervallo di valori indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, all'interno del quale tutti i livelli di mortalità per pesca producono a lungo termine il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY) sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, senza provocare ripercussioni significative sul processo riproduttivo degli stock considerati. L'intervallo è fissato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5% rispetto all'MSY. Ad esso è applicato un tetto massimo affinché la probabilità che lo stock scenda al di sotto del valore limite di riferimento (B_{LIM}) non sia superiore al 5%;
- 5) "valore F_{MSY} ": il valore della mortalità per pesca stimata che, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, produce il rendimento massimo a lungo termine;
- 6) " $MSY F_{LOWER}$ ": il valore più basso all'interno dell'intervallo di F_{MSY} ;
- 7) " $MSY F_{UPPER}$ ": il valore più alto all'interno dell'intervallo di F_{MSY} ;

- 8) "intervallo inferiore di F_{MSY} ": intervallo di valori compresi tra l' $MSY F_{LOWER}$ e il valore F_{MSY} ;
- 9) "intervallo superiore di F_{MSY} ": intervallo di valori compresi tra il valore F_{MSY} e l' $MSY F_{UPPER}$;
- 10) " B_{LIM} ": il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta;
- 11) " B_{PA} ": il valore precauzionale di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, che garantisce che la probabilità che la biomassa riproduttiva scenda al di sotto del B_{LIM} non superi il 5%;
- 12) "gruppo di sforzo di pesca": un'unità di gestione della flotta di uno Stato membro per la quale è fissato uno sforzo di pesca massimo consentito;
- 13) "gruppo di stock": un gruppo di stock catturati insieme come indicato all'allegato I;
- 14) "giorno di pesca": periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nel Mar Mediterraneo occidentale ed è fuori dal porto.

Articolo 3

Obiettivi

1. Il piano è basato su un regime di sforzo di pesca ed è volto a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013, in particolare attraverso l'applicazione dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca, e a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.
2. Il piano contribuisce a eliminare i rigetti in mare evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture indesiderate, e concorre all'attuazione dell'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie che sono soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione conformemente al diritto dell'Unione e alle quali si applica il presente regolamento.
3. Il piano applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Esso è conforme alla normativa ambientale dell'Unione, e in particolare all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico entro il 2020 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

4. In particolare, il piano mira a:
- a) garantire che siano rispettate le condizioni indicate nel descrittore 3 indicato all'allegato I della direttiva 2008/56/CE;
 - b) contribuire alla realizzazione di altri descrittori pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 2008/56/CE in proporzione al ruolo svolto dalle attività di pesca nella loro realizzazione; e
 - c) contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/147/CE e agli articoli 6 e 12 della direttiva 92/43/CEE, in particolare al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sugli habitat vulnerabili e le specie protette.
5. Le misure previste dal piano sono adottate sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

CAPO II

OBIETTIVI SPECIFICI, VALORI DI RIFERIMENTO PER LA CONSERVAZIONE E MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 4

Obiettivi

1. Il tasso-obiettivo di mortalità per pesca, corrispondente agli intervalli di F_{MSY} di cui all'articolo 2, è raggiunto in modo progressivamente incrementale entro il 2020 ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025, per gli stock considerati, ed è successivamente mantenuto entro gli intervalli di F_{MSY} .
2. Gli intervalli di F_{MSY} sulla base del piano sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale.
3. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito, stabilisce tale sforzo di pesca per ciascun gruppo di sforzo di pesca, entro l'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile.
4. Nonostante i paragrafi 1 e 3, lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli inferiori agli intervalli di F_{MSY} .

5. Nonostante i paragrafi 1 e 3, e a condizione che tutti gli stock considerati siano al di sopra del B_{PA} , lo sforzo di pesca massimo consentito può essere fissato a livelli superiori all'intervallo di F_{MSY} disponibile al momento per lo stock più vulnerabile:
- a) qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 nel caso della pesca multispecifica;
 - b) qualora, sulla base dei migliori pareri o dati scientifici disponibili, ciò sia necessario per evitare danni gravi a uno stock causati da dinamiche intraspecie o interspecie; oppure
 - c) per limitare a non oltre il 20% le variazioni dello sforzo di pesca massimo consentito tra due anni consecutivi.
6. Laddove non sia possibile determinare gli intervalli F_{MSY} per uno stock di cui all'articolo 1, paragrafo 2, in ragione dell'assenza di informazioni scientifiche adeguate, tale stock è gestito conformemente all'articolo 12 fintantoché gli intervalli F_{MSY} non saranno disponibili in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 5

Valori di riferimento per la conservazione

Ai fini dell'articolo 6 sono richiesti, in particolare allo CSTEP o ad un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, i seguenti valori di riferimento per la conservazione sulla base del piano:

- a) valori precauzionali di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (B_{PA}); e
- b) valori limite di riferimento espressi in termini di biomassa riproduttiva (B_{LIM}).

Articolo 6

Misure di salvaguardia

1. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al B_{PA} , si adottano tutte le misure correttive adeguate atte a garantire il rapido ritorno degli stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, lo sforzo di pesca massimo consentito è fissato a livelli compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di F_{MSY} per lo stock più vulnerabile, tenendo conto del calo della biomassa.

2. Se dai pareri scientifici risulta che la biomassa riproduttiva di uno degli stock considerati è inferiore al B_{LIM} , si adottano ulteriori misure correttive atte a garantire il rapido ritorno dello stock considerati al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, nonostante l'articolo 4, paragrafo 3, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca diretta agli stock considerati e l'adeguata riduzione dello sforzo di pesca massimo consentito.
3. Le misure correttive di cui al presente articolo possono includere:
 - a) misure a norma degli articoli 7, 8 e da 11 a 14 del presente regolamento; e
 - b) misure di emergenza in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. La scelta delle misure di cui al presente articolo è effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione in cui la biomassa riproduttiva è inferiore ai livelli di cui all'articolo 5.

CAPO III

SFORZO DI PESCA

Articolo 7

Regime di gestione dello sforzo di pesca

1. Tutte le navi operanti con reti da traino nelle zone, nei gruppi di stock e nelle categorie di lunghezza di cui all'allegato I sono soggette a un regime di gestione dello sforzo di pesca.
2. Ogni anno, sulla base dei pareri scientifici e ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio stabilisce lo sforzo di pesca massimo consentito per ciascun gruppo di sforzo di pesca e Stato membro.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, per i primi cinque anni di applicazione del piano:
 - a) nel primo anno di applicazione del piano, ad eccezione delle GSA in cui lo sforzo di pesca è già stato ridotto di oltre il 20% durante il periodo di riferimento, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto del 10% rispetto al livello di riferimento;
 - b) dal secondo al quinto anno di applicazione del piano, lo sforzo di pesca massimo consentito è ridotto al massimo del 30% durante tale periodo. La diminuzione dello sforzo di pesca può essere integrata da misure tecniche o altre misure di conservazione pertinenti, adottate a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere l' F_{MSY} entro il 1° gennaio 2025.

4. Il periodo di riferimento di cui al paragrafo 3 è calcolato da ciascuno Stato membro per ciascun gruppo di sforzo di pesca o GSA come sforzo medio di pesca, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e tiene conto unicamente delle navi attive nel corso di tale periodo.
5. Se dai migliori pareri scientifici disponibili risulta che sono stati catturati quantitativi rilevanti di un determinato stock con attrezzi da pesca diversi dalle reti da traino, lo sforzo di pesca massimo consentito per l'attrezzo in questione può essere stabilito sulla base di tali pareri scientifici.

Articolo 8

Pesca ricreativa

1. Quando i pareri scientifici indicano che la pesca ricreativa ha un impatto rilevante sulla mortalità per pesca di uno stock elencato all'articolo 1, paragrafo 2, il Consiglio può fissare limiti non discriminatori per la pesca ricreativa.
2. Nel fissare i limiti di cui al paragrafo 1, il Consiglio si basa su criteri trasparenti e oggettivi, che comprendono criteri ambientali, sociali ed economici. I criteri utilizzati possono comprendere, in particolare, l'impatto della pesca ricreativa sull'ambiente, l'importanza di tale attività per la società e il suo contributo all'economia delle zone costiere.
3. Se del caso, gli Stati membri adottano le misure necessarie e proporzionate per il monitoraggio e la raccolta dei dati per una stima attendibile dei livelli effettivi delle catture della pesca ricreativa.

Articolo 9
Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Ogni Stato membro stabilisce un metodo per l'assegnazione dello sforzo di pesca massimo consentito alle navi o ai gruppi di navi battenti la sua bandiera in conformità dei criteri indicati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Uno Stato membro può modificare la sua ripartizione dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa zona geografica, a condizione che applichi un fattore di conversione suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili. I giorni di pesca scambiati e il fattore di conversione sono messi a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri immediatamente e comunque entro 10 giorni lavorativi.
4. Gli Stati membri che autorizzano le navi battenti la loro bandiera a pescare con reti da traino provvedono affinché tale attività di pesca non superi una durata massima di 15 ore per giorno di pesca per cinque giorni di pesca alla settimana o una durata equivalente.

Gli Stati membri possono concedere una deroga fino a 18 ore per giorno di pesca per tenere conto del tempo di transito tra il porto e la zona di pesca. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

5. In deroga al paragrafo 3, qualora una nave eserciti attività di pesca per due diversi gruppi di stock durante una giornata di pesca, mezza giornata di pesca è dedotta dallo sforzo di pesca massimo consentito assegnato a tale nave per ciascun gruppo di stock.
6. Gli Stati membri rilasciano alle navi battenti la loro bandiera e adibite alla pesca degli stock interessati le autorizzazioni di pesca per le zone di cui all'allegato I e in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
7. Gli Stati membri provvedono affinché nel periodo di applicazione del piano non si verifichi un aumento della capacità totale, espressa in GT e in kW, corrispondente alle autorizzazioni di pesca rilasciate in conformità del paragrafo 6.
8. Ogni Stato membro elabora e mantiene aggiornato un elenco delle navi cui sono state rilasciate autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 6 e lo mette a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Gli Stati membri trasmettono i loro elenchi per la prima volta entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno.
9. Gli Stati membri sorvegliano il loro regime di gestione dello sforzo di pesca e provvedono affinché lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 7 non superi i limiti stabiliti.
10. Conformemente ai principi di buona governance di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri possono promuovere sistemi di gestione partecipativa a livello locale al fine di conseguire gli obiettivi del piano.

Articolo 10
Comunicazione dei dati pertinenti

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e degli articoli 146 quater, 146 quinquies e 146 sexies del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione¹.
2. I dati relativi allo sforzo di pesca sono aggregati per mese e comprendono le informazioni di cui all'allegato II. Il formato dei dati aggregati è l'XML Schema Definition basato sulla norma UN/CEFACT P1000-12.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca di cui al paragrafo 1 prima del 15 di ogni mese.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

CAPO IV

MISURE TECNICHE DI CONSERVAZIONE

Articolo 11

Zone vietate alla pesca

1. In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006, l'uso di reti da traino nel Mar Mediterraneo occidentale è vietato all'interno di sei miglia marine dalla costa, eccetto nelle zone più profonde dell'isobata di 100 metri, per tre mesi ogni anno, consecutivi se opportuno, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. I suddetti tre mesi di divieto annuale sono stabiliti da ciascuno Stato membro e si applicano durante il periodo più pertinente, determinato sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili. Tale periodo è comunicato senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

2. In deroga al paragrafo 1 e purché sia giustificato da vincoli geografici particolari, come l'estensione limitata della piattaforma continentale o la grande distanza dalle zone di pesca, gli Stati membri possono stabilire, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, altre zone vietate alla pesca, a condizione di realizzare una riduzione di almeno il 20% delle catture di novellame di nasello in ogni sottozona geografica. Tale deroga è comunicata senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri interessati.

3. Entro ... [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri interessati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, istituiscono altre zone vietate alla pesca se vi sono prove di un'elevata concentrazione di novellame, di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e di zone di riproduzione di stock demersali, in particolare per gli stock considerati.
4. Le altre zone vietate alla pesca istituite a norma del paragrafo 3 sono valutate in particolare dallo CSTEP, o da un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale. Qualora tale valutazione indichi che tali zone vietate alla pesca non corrispondono ai loro obiettivi, gli Stati membri le riesaminano alla luce di tali raccomandazioni.
5. Se le zone vietate alla pesca di cui al paragrafo 3 del presente articolo interessano pescherecci di più Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 18 del presente regolamento, atti delegati intesi a stabilire dette zone di divieto.

Articolo 12

Gestione degli stock oggetto di catture accessorie e degli stock demersali per i quali non sono disponibili dati sufficienti

1. Gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento sono gestiti sulla base dell'approccio precauzionale alla gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
2. Le misure di gestione per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 3, in particolare le misure tecniche di conservazione enumerate all'articolo 13, sono stabilite tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili.

Articolo 13

Misure di conservazione specifiche

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle seguenti misure tecniche di conservazione:
 - a) indicazione delle caratteristiche degli attrezzi da pesca e delle norme che ne disciplinano l'uso per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;

- b) indicazione delle modifiche o dei dispositivi supplementari degli attrezzi da pesca per garantire o migliorare la selettività, ridurre le catture indesiderate o ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - c) limitazioni o divieti concernenti l'utilizzo di determinati attrezzi da pesca e le attività di pesca in zone o periodi specifici per proteggere i pesci in riproduzione, i pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione o i pesci di una specie diversa da quella bersaglio, o per ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
 - d) fissazione delle taglie minime di riferimento per la conservazione degli stock cui si applica il presente regolamento, per garantire la protezione del novellame; e
 - e) misure concernenti la pesca ricreativa.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 contribuiscono al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 3.

CAPO V

OBBLIGO DI SBARCO

Articolo 14

Disposizioni sull'obbligo di sbarco

Per tutti gli stock di specie presenti nel Mar Mediterraneo occidentale soggetti all'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, e per le catture indesiderate di specie pelagiche nelle attività di pesca che sfruttano gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento ai quali si applica l'obbligo di sbarco, previa consultazione degli Stati membri alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 del presente regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di integrare il presente regolamento mediante l'adozione di modalità dettagliate per l'attuazione di tale obbligo secondo il disposto dell'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VI

REGIONALIZZAZIONE

Articolo 15

Cooperazione regionale

1. L'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle misure di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare raccomandazioni comuni conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013:
- a) per la prima volta entro dodici mesi dopo il ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente entro dodici mesi dopo ciascuna presentazione della valutazione del piano in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del presente regolamento;
 - b) entro il 1° luglio dell'anno che precede l'anno di applicazione delle misure; e/o
 - c) ogniqualevolta lo ritengano necessario, in caso di cambiamenti improvvisi della situazione di uno degli stock cui si applica il presente regolamento.
3. La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 del presente regolamento non pregiudica i poteri conferiti alla Commissione ai sensi di altre disposizioni del diritto dell'Unione, ivi compreso il regolamento (UE) n. 1380/2013.

CAPO VII

MODIFICHE E MISURE SUCCESSIVE

Articolo 16

Modifiche del piano

1. Qualora i pareri scientifici evidenzino variazioni nella distribuzione geografica degli stock considerati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di modificare il presente regolamento adeguando le zone specificate all'articolo 1, paragrafo 2, e all'allegato I, al fine di tenere conto di tali variazioni.
2. Qualora, sulla base dei pareri scientifici, ritenga che l'elenco degli stock considerati, debba essere modificato, la Commissione può presentare una proposta di modifica di tale elenco.

Articolo 17

Monitoraggio e valutazione del piano

1. Ai fini della relazione annuale di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli indicatori quantificabili comprendono stime annuali di mortalità attuale per pesca rispetto all' F_{MSY} (F/F_{MSY}), la biomassa riproduttiva (spawning stock biomass – SSB) e gli indicatori socioeconomici per gli stock considerati e, ove possibile, per gli stock oggetto di catture accessorie. A questi possono essere aggiunti altri indicatori sulla base dei pareri scientifici.

2. Entro ...[cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati e all'impatto del piano per gli stock considerati e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, in particolare per quanto concerne il conseguimento degli obiettivi definiti all'articolo 3.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Articolo 18

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza di tale periodo. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della fine di ogni periodo.

3. La delega di potere di cui agli articoli da 11 a 14 e all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli da 11 a 14 e dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO IX

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA

Articolo 19

Sostegno erogato dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Le misure di arresto temporaneo adottate al fine di realizzare gli obiettivi del piano sono considerate un arresto temporaneo delle attività di pesca ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 508/2014.

Articolo 20

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda talune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

L'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il sostegno ai sensi del presente articolo può essere concesso fino al 31 dicembre 2017, a meno che non siano adottate le misure di arresto definitivo per realizzare gli obiettivi del piano pluriennale per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, istituito dal regolamento (UE) .../...⁺ del Parlamento europeo e del Consiglio^{*}.

^{*} Regolamento (UE .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ... che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L ...)".

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 32/19 (2018/0050 (COD)) e inserire numero, titolo, data e riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Le spese connesse alle misure di arresto definitivo adottate per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) .../...⁺ sono ammissibili al sostegno da parte del FEAMP dalla data di entrata in vigore di tale regolamento.".

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tenuto conto della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L'articolo 7 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁺ GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 32/19 (2018/0050 (COD)).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Regime di gestione dello sforzo di pesca (di cui all'articolo 7)

I gruppi di sforzo di pesca sono così definiti:

- A) Reti da traino per la pesca della triglia di fango, del nasello, del gambero rosa mediterraneo e dello scampo nella piattaforma continentale e sul versante superiore

Tipo di attrezzo	Zona geografica	Gruppi di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Reti da traino (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)	Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM	Triglia di scoglio nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1-5-6-7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.	< 12 m	EFF1/MED1_TR1
			≥ 12 m e < 18 m	EFF1/MED1_TR2
			≥ 18 m e < 24 m	EFF1/MED1_TR3
			≥ 24 m	EFF1/MED1_TR4
	Sottozone 8-9-10-11 della CGPM	Triglia di scoglio nelle GSA 9 10 e 11; nasello nelle GSA 9-10-11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9-10-11; scampo nelle GSA 9 e 10.	< 12 m	EFF1/MED2_TR1
			≥ 12 m e < 18 m	EFF1/MED2_TR2
			≥ 18 m e < 24 m	EFF1/MED2_TR3
			≥ 24 m	EFF1/MED1_TR4

B) Reti da traino per la pesca del gambero viola e del gambero rosso in acque profonde

Tipo di attrezzo	Zona geografica	Gruppi di stock	Lunghezza fuori tutto delle navi	Codice del gruppo di sforzo di pesca
Reti da traino (TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP)	Sottozone 1-2-5-6-7 della CGPM	Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.	< 12 m	EFF2/MED1_TR1
			≥ 12 m e < 18 m	EFF2/MED1_TR2
			≥ 18 m e < 24 m	EFF2/MED1_TR3
			≥ 24 m	EFF2/MED1_TR4
	Sottozone 8-9-10-11 della CGPM	Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11	< 12 m	EFF2/MED2_TR1
			≥ 12 m e < 18 m	EFF2/MED2_TR2
			≥ 18 m e < 24 m	EFF2/MED2_TR3
			≥ 24 m	EFF2/MED1_TR4

ALLEGATO II

Elenco dei dati relativi allo sforzo di pesca
(di cui all'articolo 10)

Dato		Definizione e osservazioni
1)	Stato membro	Codice ISO alpha-3 dello Stato membro di bandiera dichiarante
2)	Gruppo di sforzo di pesca	Codice del gruppo di sforzo di pesca di cui all'allegato I
3)	Periodo di sforzo di pesca	Data di inizio e di fine del mese cui si riferisce la dichiarazione
4)	Dichiarazione di sforzo di pesca	Numero totale di giorni di pesca
